



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI
Medaglia d'oro al Valor Militare

DIREZIONE TECNICA UNITARIA
Progetti di Sviluppo Territoriale della Città
Coordinamento delle Politiche della Casa
Sportello Unico per le Attività Produttive

AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

Oggetto: controdeduzioni alle osservazioni pervenute in merito alla Variante al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 23/97 e Piano di Recupero ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78 relativo all'ambito di via Catania, 126 "Casa di Plastica" e aree adiacenti.

RELAZIONE

Con Deliberazione di C. C. n. 33 in data 8 luglio 2004 avente per oggetto "Adozione della Variante al vigente P. R. G. ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. R. 23/97 e del Piano di Recupero ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78 relativo all'ambito di Via Catania 126 "Casa di Plastica" e aree adiacenti" il Consiglio Comunale ha adottato un provvedimento che consente di dare attuazione ad un intervento di sostituzione edilizia per il recupero di alloggi da locare a canone sociale.

A seguito di tale Delibera si è provveduto alla pubblicazione in data 23 luglio 2004 sul quotidiano "Il Giorno", dandone contemporaneamente pubblicità sul sito internet del Comune di Sesto San Giovanni " Portale del cittadino", della Variante al vigente P. R. G. ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. R. 23/97 e del Piano di Recupero ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78 relativo all'ambito di Via Catania 126 "Casa di Plastica" e aree adiacenti".

A sweguito della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sesto San Giovanni dal giorno 23 luglio 2004 al giorno 21 agosto 2004 compreso, entro le ore 12,00 del giorno 20 settembre 2004, termine ultimo per la presentazione delle osservazioni, sono pervenute 3 osservazioni, come notificato dal Segretario Generale:

- 1- osservazione presentata dall'Arch. Mario Scheichenbauer, in data 15 settembre 2004, p. g. 73285;
- 2- osservazione presentata dal Sig. Marco De Guio, in data 20 settembre 2004, p. g. 74144;
- 3- osservazione presentata da ALER, in data 20 settembre 2004, p. g. 74204.

Le osservazioni pervenute sono di seguito sinteticamente riportate e controdedotte per gli aspetti tecnici di competenza della sottoscritta, evidenziando quanto richiesto e l'ammissibilità delle richieste.

Osservazione n° 1 presentata il 15 settembre 2004 protocollo generale 73285

Proponente: ARCHITETTO MARIO SCHEICHENBAUER

L'osservazione si articola in 3 punti:

1/1) Partendo dal presupposto che nel P.R.G. all'edificio di via Catania 126 sia riconosciuto un "valore storico", si contesta che "il valore storico di un bene si affievolisca e addirittura si cancelli col passare del tempo".

Richiesta:

E' possibile cancellare il vincolo determinato dal valore storico di un edificio solo dimostrando che questo valore storico non c'è mai stato.

1/2) Si contestano una serie di affermazioni contenute nella relazione della Variante e Piano di Recupero in oggetto, relative a deficienze strutturali e manutentive dell'immobile, e si contesta che per tale motivo gli alloggi non siano mai stati assegnati. Si afferma che l'edificio sarebbe invece rispondente a tutti i requisiti della normativa vigente e che è stata realizzata recentemente una adeguata centrale termica per sopperire alla insufficienza originaria dell'impianto termico.

Richiesta:

nessuna richiesta

1/3) Si contesta l'opportunità di affrontare l'emergenza casa mediante un intervento di sostituzione del patrimonio edilizio esistente con un incremento modesto del numero di alloggi.

Richiesta:

nessuna richiesta

Controdeduzione:

In merito al punto 1 si sottolinea che:

il PRG vigente individua l'immobile in oggetto come bene storico-documentale di categoria di valore B. "edifici che costituiscono significative presenze che caratterizzano i contesti storici ed ambientali nei quali ricadono"; si aggiunge che, in forma atipica, la scheda di Piano n°19 si limita ad attribuire un giudizio di valore all'immobile, non individuando un relativo "Ambito territoriale di contesto".

La relazione di PRG esplicita i due obiettivi principali dell'impostazione delle Norme di PRG in relazione alla disciplina di tutela dei beni storico-documentali diffusi nella città consolidata:

- in primo luogo l'obiettivo di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e testimoniale diffuso devono coniugarsi strettamente con gli obiettivi di tutela e riqualificazione del tessuto urbano esistente. "Ciò implica che la tutela e la valorizzazione di questi beni non venga limitata alla sola conservazione degli edifici ma alla valorizzazione della intera qualità degli ambiti e dei contesti paesistici e urbani che ne definiscono l'identità, il valore e il ruolo urbano."
- in secondo luogo di indirizzare l'attuazione degli interventi sul tessuto di valore storico-documentale mediante il prevalente ricorso a singoli provvedimenti di natura edilizia, ferma comunque restando la facoltà del Comune di promuovere piani attuativi anche per ambiti territoriali per i quali la formazione di uno strumento urbanistico attuativo non risulta prescritta dalle norme di PRG.

L'art.40 delle NTA recita che :

"gli interventi sugli edifici o complessi di categoria B debbono tendere alla conservazione degli elementi tipologici ed architettonici significativi e di valore storico e ambientale, considerati anche nel loro valore d'insieme.

Sono ammessi :

- manutenzione ordinaria e straordinaria ;
- restauro e risanamento conservativo ;
- ristrutturazione edilizia riproduttiva."

Le NTA, consentendo la ristrutturazione edilizia riproduttiva, ammettono che il vincolo apposto non è un vincolo di conservazione di un bene monumentale, ma testimonia il suo valore documentale.

Infatti si deduce dai documenti di PRG che il vincolo venne apposto a tutela di un immobile il cui valore va ricercato nella sua singolarità di episodio sperimentale anziché di presenza caratterizzante un contesto "storico ed ambientale": prova ne sia il fatto che la scheda di Piano n° 19 non identifica un contesto di riferimento ma vincola l'immobile in forma autoreferenziale.

Le stesse osservazioni richiamano “la grande ricaduta nella cultura progettuale e nella produzione industriale”.

Tuttavia, per loro stessa natura, le sperimentazioni devono monitorare la rispondenza delle prestazioni alle funzioni che un immobile, particolarmente se destinato all'edilizia economico popolare, deve garantire. La storia dell'immobile, abitato per brevissimi periodi della sua ormai più che trentennale vita, il deterioramento ed i conseguenti costi di intervento su componenti edilizie inconsuete, testimoniano dell'esito della sperimentazione rispetto agli obiettivi d'uso per i quali l'immobile venne realizzato.

Pertanto, senza volere stabilire una ipotetica scala gerarchica tra i valori tutelati dal PRG e l'azione del Comune nel perseguire altre politiche, è evidente la necessità di operare un bilanciamento tra gli interessi chiamati in causa, in questo caso la tutela di edificio documentale di edilizia sperimentale e la necessità di operare una rifunzionalizzazione di un immobile destinato all'edilizia economico popolare.

Pertanto considerato che:

- lo stesso PRG non mira, e non ne avrebbe neppure il potere, ad una “monumentalizzazione” degli immobili individuati “di valore storico-documentale”;
- il progetto prevede il recupero dell'immobile per le funzioni previste dal PRG operando una sua contestualizzazione anche attraverso la riqualificazione degli impianti sportivi contigui;
- evidenti ragioni di natura tecnico-funzionale, e conseguentemente economica-patrimoniale, oltre che ragioni di carattere sociale consigliano un intervento risolutivo sull'immobile;

si ritiene di non accogliere l'osservazione.

In merito ai punti 2 e 3 si ritiene di confermare la scelta della Variante e Piano di recupero, che consente di intervenire mediante sostituzione edilizia e costruire un nuovo edificio, realizzato secondo criteri funzionali e prestazionali rispondenti alle aspettative dei soggetti fruitori e coerenti con la normativa vigente; un nuovo edificio consente di diversificare il taglio degli alloggi, prevedendo anche mono e bilocali che corrispondono all'esigenza, riscontrabile anche nelle domande di assegnazione a canone sociale, di nuclei famigliari composti da una o due persone (anziani, giovani, coppie di nuova formazione;....)

Inoltre, con l'intervento previsto si otterrebbe l'incontestabile risultato di mettere a disposizione un numero di alloggi maggiore dell'attuale, da locare a canone sociale mentre gli attuali alloggi sono una disponibilità solo virtuale.

Si sottolinea che l'emergenza casa è affrontata dall'A.C. con una politica complessiva e articolata come riscontrabile in altri atti.

Pertanto si ritiene di non accogliere l'osservazione.

Osservazione n° 2 presentata il 20 settembre 2004 protocollo generale 74144

Proponente: MARCO DE GUIO per L'UNIONE INQUILINI

L'osservazione si articola in 9 punti:

2/1) Si contestano le motivazioni della rimozione del vincolo di P.R.G. che individua l'immobile di via Catania 126 come “bene storico documentale nella città consolidata di categoria B”, e che costituisce una testimonianza di un momento di sperimentazione legata alle politiche per l'abitazione popolare; le motivazioni della rimozione del vincolo “individuabili in ragioni tecnico economiche suggerite dall'ente proprietario” non corrispondono alle esigenze di tutela.

Richiesta:

non eliminare il vincolo non essendo mutata la consistenza del manufatto dal momento della sua apposizione.

2/2) Si afferma che la documentazione prodotta a supporto della scelta di rimozione del vincolo si riferisca a considerazioni sullo stato dell'immobile non risolvibili con interventi di modesta entità economica e che quindi

le motivazioni siano di tipo pratico funzionale; si afferma che la scelta di demolizione e ricostruzione viene presentata come "scelta obbligata dalla quantità di risorse impiegate in passato in ristrutturazioni che hanno avuto l'obiettivo poi mancato di far raggiungere all'edificio quei requisiti minimi prestazionali tali da consentirne l'abitabilità" e che quindi si imponga come "scelta etica di impiego del denaro pubblico che eviterebbe nuovi sprechi tali da oltrepassare le stesse ragioni culturali, ormai totalmente ignorate, che spinsero gli estensori del P.R.G. a tutelare il fabbricato in oggetto"; si conclude che la scelta non è supportata da documentazione tecnica.

Richiesta:

Si richiede di produrre i documenti tecnici che attestino la presenza nel fabbricato di patologie la cui sistemazione richieda una spesa almeno confrontabile con un intervento di sostituzione edilizia; in mancanza di detta documentazione si richiede di il ritiro della delibera.

2/3) Si sottolinea l'affermazione della relazione tecnica sul taglio degli alloggi dell'edificio in oggetto non rispondenti all' attuale composizione dei nuclei famigliari.

Richiesta:

Si chiede di esplicitare quali caratteristiche debbano avere gli alloggi per rispondere alle necessità della famiglie sesthesi contemporanee.

2/4) Si rileva che l'intervento di sostituzione edilizia, a parità di S.L.P., consente di ottenere 35 alloggi con box a fronte dei 24 esistenti; il numero degli alloggi potrebbe invece essere incrementato recuperando ai fini abitativi il piano terra, attualmente commerciale, da destinare a categorie deboli quali anziani, disabili.

Richiesta:

Si chiede di esplicitare se l'A.C. ritenga opportuno permettere l'impiego di ingenti risorse pubbliche e lo strumento della sostituzione edilizia, al fine di costruire 35 appartamenti dotati di box, o piuttosto impiegare una parte esigua di tali risorse per rendere semplicemente disponibile un patrimonio abitativo equivalente.

2/5 e 6) La relazione tecnica della Variante e Piano di recupero in oggetto denuncia carenze prestazionali dell'edificio e deterioramento di elementi costruttivi quali tramezze, parapetti, isolamento acustico e termico; si evince che tali carenze sarebbero la causa della mancato assegnazione degli alloggi; si rileva inoltre che l'edificio è stato oggetto di una ristrutturazione avviata nel 1999.

Richiesta:

Si chiede di esplicitare i parametri attraverso i quali l'A.C. considera plausibile ammettere che non vengano assegnato il patrimonio di edilizia popolare del suo territorio, nonché se i deficit sopra elencati siano da considerarsi ostacoli invalicabili (tecnicamente o economicamente) all'ottenimento delle necessarie condizioni di abitabilità.

Si richiede inoltre se l'A.C. consideri legittimo rimuovere un vincolo di carattere storico testimoniale (introdotto recentissimamente per mano pubblica attraverso il P.R.G.) in funzione di ragioni di carattere privato legate a valutazioni tecnico economiche prodotte dell'ente proprietario dello stabile.

2/7, 8 e 9) Il proponente fornisce una tabella riportante presunti costi di un intervento di recupero degli alloggi esistenti, articolata per opere, per un totale di € 255370,48.

Richiesta:

Si richiede che l'A.C. si adoperi affinché le risorse previste per l'intervento di sostituzione edilizia siano impiegate per un diverso intervento edificatorio in altra area e per un recupero parziale di nuovi alloggi al piano terra di via Catania 126.

Si chiede inoltre di concertare con Aler un percorso di autorecupero autofinanziato da una cooperativa composta dagli attuali occupanti.

Controdeduzione:

In merito al punto 1 ed al punto 6 si sottolinea che:

il PRG vigente individua l'immobile in oggetto come bene storico-documentale di categoria di valore B. "edifici che costituiscono significative presenze che caratterizzano i contesti storici ed ambientali nei quali

ricadono”; si aggiunge che, in forma atipica, la scheda di Piano n°19 si limita ad attribuire un giudizio di valore all'immobile, non individuando un relativo “Ambito territoriale di contesto”.

La relazione di PRG esplicita i due obiettivi principali dell'impostazione delle Norme di PRG in relazione alla disciplina di tutela dei beni storico-documentali diffusi nella città consolidata :

- in primo luogo l'obiettivo di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e testimoniale diffuso deve coniugarsi strettamente con gli obiettivi di tutela e riqualificazione del tessuto urbano esistente. “Ciò implica che la tutela e la valorizzazione di questi beni non venga limitata alla sola conservazione degli edifici ma alla valorizzazione della intera qualità degli ambiti e dei contesti paesistici e urbani che ne definiscono l'identità, il valore e il ruolo urbano.”
- in secondo luogo di indirizzare l'attuazione degli interventi sul tessuto di valore storico-documentale mediante il prevalente ricorso a singoli provvedimenti di natura edilizia, ferma comunque restando la facoltà del Comune di promuovere piani attuativi anche per ambiti territoriali per i quali la formazione di uno strumento urbanistico attuativo non risulta prescritta dalle norme di PRG.

L'art.40 delle NTA recita che :

“ gli interventi sugli edifici o complessi di categoria B debbono tendere alla conservazione degli elementi tipologici ed architettonici significativi e di valore storico e ambientale, considerati anche nel loro valore d'insieme.

Sono ammessi :

- manutenzione ordinaria e straordinaria ;
- restauro e risanamento conservativo ;
- ristrutturazione edilizia riproduttiva.”

Le NTA, consentendo la ristrutturazione edilizia riproduttiva, ammettono che il vincolo apposto non è un vincolo di conservazione di un bene monumentale, ma testimonia il suo valore documentale.

Infatti si deduce dai documenti di PRG che il vincolo venne apposto a tutela di un immobile il cui valore va ricercato nella sua singolarità di episodio sperimentale anziché di presenza caratterizzante un contesto “storico ed ambientale”: prova ne sia il fatto che la scheda di Piano n° 19 non identifica un contesto di riferimento ma vincola l'immobile in forma autoreferenziale.

Le stesse osservazioni richiamano l' “importante momento di sperimentazione legata alle politiche per l'abitazione popolare”.

Tuttavia, per loro stessa natura, le sperimentazioni devono monitorare la rispondenza delle prestazioni alle funzioni che un immobile, particolarmente se destinato all'edilizia economico popolare, deve garantire. La storia dell'immobile, abitato per brevissimi periodi della sua ormai più che trentennale vita, il deterioramento ed i conseguenti costi di intervento su componenti edilizie inconsuete, testimoniano dell'esito della sperimentazione rispetto agli obiettivi d'uso per i quali l'immobile venne realizzato.

Pertanto, senza volere stabilire una ipotetica scala gerarchica tra i valori tutelati dal PRG e l'azione del Comune nel perseguire altre politiche, è evidente la necessità di operare un bilanciamento tra gli interessi chiamati in causa, in questo caso la tutela di edificio documentale di edilizia sperimentale e la necessità di operare una rifunzionalizzazione di un immobile destinato all'edilizia economico popolare.

Pertanto considerato che:

- lo stesso PRG non mira, e non ne avrebbe neppure il potere, ad una “monumentalizzazione” degli immobili individuati “di valore storico-documentale”;
- il progetto prevede il recupero dell'immobile per le funzioni previste dal PRG operando una sua contestualizzazione anche attraverso la riqualificazione degli impianti sportivi contigui;
- evidenti ragioni di natura tecnico-funzionale, e conseguentemente economica-patrimoniale, oltre che ragioni di carattere sociale consigliano un intervento risolutivo sull'immobile a prescindere dalle “ragioni di carattere privato” dell'ente proprietario dell'immobile richiamate dall'osservazione;

si ritiene di non accogliere l'osservazione.

In merito a quanto affermato e richiesto ai punti 2, 3, 4 e 5 si sottolinea che:

al punto 2 si accomunano ad un unico fine -35 alloggi dotati di box - il consentire da parte dell'A.C. l'impiego di uno strumento urbanistico attuativo e di ingenti risorse pubbliche; inoltre tale fine è posto in alternativa al rendere disponibile un patrimonio abitativo esistente definito equivalente.

Si ritiene che non vi sia equivalenza, sia dal punto di vista sociale che della qualità edilizia, tra un nuovo edificio, realizzato secondo criteri funzionali e prestazionali rispondenti alle aspettative dei soggetti fruitori e coerenti con la normativa vigente, e l'edificio esistente, che unanimamente e incontrovertibilmente è

considerato una soluzione abitativa non decorosa e che anche in seguito ad interventi manutentivi, avviati ma non conclusi, non ha recuperato uno standard abitativo accettabile.

Il carattere sperimentale delle tecnologie costruttive impiegate e i materiali utilizzati fanno considerare inopportuno un intervento manutentivo che potrebbe non esaurire i problemi attuali, rendendo abitabili gli alloggi, e diventare una necessità continua anche solo per la conservazione dell'edificio, indipendentemente dalla sua abitabilità.

Inoltre, con l'intervento previsto dal Piano di recupero sull'edificio in oggetto si otterrebbe l'incontestabile risultato di mettere a disposizione un numero di alloggi maggiore dell'attuale con nuovi e adeguati requisiti prestazionali da locare a canone sociale mentre gli attuali alloggi sono una disponibilità solo virtuale.

Un nuovo edificio consente di diversificare il taglio degli alloggi, prevedendo anche mono e bilocali che corrispondono all' esigenza, riscontrabile anche nelle domande di assegnazione a canone sociale, di nuclei famigliari composti da una o due persone (anziani, giovani, coppie di nuova formazione;....).

In merito al punto 5 si sottolinea che, oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, non esistono " parametri attraverso i quali l'Amministrazione considera plausibile ammettere che non vengano assegnato il patrimonio di edilizia popolare del suo territorio" se non quelli della civiltà e del decoro degli inquilini. Inoltre l'A.C. ha avviato in questi ultimi anni una serie di iniziative proprie e di concerti con enti o soggetti privati per incrementare l'offerta diversificata di edilizia residenziale sociale.

Pertanto si ritiene di non accogliere l'osservazione.

In merito ai punti 7, 8 e 9 si sottolinea che Aler ha avviato altri interventi sul territorio comunale per il recupero e l'incremento del proprio patrimonio abitativo da destinare a modalità locative diverse.

Osservazione n° 3 presentata il 20 settembre 2004 protocollo generale 74204

Proponente: per ALER il presidente Arch. Luciano Niero

L'osservazione svolge alcune considerazioni in merito alla opportunità di ottimizzare l'intervento di sostituzione edilizia previsto dal Piano di recupero in oggetto, utilizzando al meglio le possibilità edificatorie del progetto mediante un incremento della S.L.P. nella misura consentita dalle leggi vigenti; l'approfondimento progettuale evidenzia la possibilità di aumentare la superficie residenziale mantenendo pressochè invariata la sagoma dell'edificio, senza pregiudicare l'uso di altre aree a verde.

Così facendo si otterrebbe un miglioramento delle condizioni di sostenibilità economica dell'iniziativa e si realizzerebbe un numero più consistente di alloggi da locare a canone sociale.

La richiesta si configura quale esclusivo interesse pubblico, in quanto la totalità degli alloggi è messa nella disponibilità di assegnazione del Comune.

Richiesta:

Si chiede che sia concesso ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 23/97 l'incremento della capacità edificatoria in misura pari al 10% della S.L.P. consentita dal Piano di recupero in oggetto.

Controdeduzione:

in merito a quanto osservato dal proponente, condividendo le considerazioni relative all'interesse pubblico nel realizzare un maggior numero di alloggi da locare a canone sociale a fronte di una pressante richiesta si ritiene di:

accogliere l'osservazione e incrementare la capacità insediativa consentita dal Piano di recupero in misura pari al 10% della S.L.P. attualmente esistente.

Per quanto finora esposto si propone al Consiglio Comunale di:

- approvare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione ito della Delibera di adozione della Variante al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 23/97 e Piano di Recupero ai sensi dell'art.27 della L. 457/78 relativo all'ambito di via Catania, 126 "Casa di Plastica" e aree adiacenti;
- dare mandato agli uffici di modificare gli elaborati relativi alla sedetta Variante in accoglimento della osservazione n°3 presentata da Aler;

IL DIRETTORE COORDINATORE
Arch. FULVIA DELFINO

Sesto S. Giovanni, 29 settembre 2004

Oggetto: controdeduzioni alle osservazioni pervenute in merito alla Variante al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 23/97 e Piano di Recupero ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78 relativo all'ambito di via Catania, 126 "Casa di Plastica" e aree adiacenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- vista la Deliberazione di C. C. n. 33 in data 8 luglio 2004 avente per oggetto "Adozione della Variante al vigente P. R. G. ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. R. 23/97 e del Piano di Recupero ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78 relativo all'ambito di Via Catania 126 "Casa di Plastica" e aree adiacenti";
- vista la pubblicazione, in data 23 luglio 2004 sul quotidiano "Il Giornò", della variante al vigente P. R. G. ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. R. 23/97 e del Piano di Recupero ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78 relativo all'ambito di Via Catania 126 "Casa di Plastica" e aree adiacenti";
- vista l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sesto San Giovanni dal giorno 23 luglio 2004 al giorno 21 agosto 2004;
- visto l'elenco delle osservazioni alla variante al vigente P. R. G. ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. R. 23/97 e del Piano di Recupero ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78 relativo all'ambito di Via Catania 126 "Casa di Plastica" e aree adiacenti pervenute entro le ore 12,00 del giorno 20 settembre 2004:
 - 4- osservazione presentata dall'Arch. Mario Scheichenbauer, in data 15 settembre 2004, p. g. 73285;
 - 5- osservazione presentata dal Sig. Marco De Guio, in data 20 settembre 2004, p. g. 74144;
 - 6- osservazione presentata da ALER, in data 20 settembre 2004, p. g. 74204;
- Vista l'allegata relazione che si intende far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Visti i pareri espressi a norma dell'art.49, primo comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come da foglio pareri allegato;
- Visto l'art.134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" per quanto concerne l'immediata eseguibilità delle deliberazioni;

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione allegata con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
 - 2) di accogliere l'osservazione n°3 presentata da Aler e dare mandato agli uffici di modificare gli elaborati relativi alla sedetta Variante al vigente P. R. G. ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. R. 23/97 e del Piano di Recupero ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78 relativo all'ambito di Via Catania 126 "Casa di Plastica" e aree adiacenti";
 - 3) di non accogliere le osservazioni n° 1 e 2 per le motivazioni espresse nelle controdeduzioni;
 - 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
 - 5) di dichiarare che la presente Deliberazione non necessita, per la sua esecuzione, di impegno di spesa a carico del bilancio comunale.
-

la delibera è stata approvata all'unanimità con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, SDI, MARGHERITA, FI, UDEUR. Assenti LN, AN.